

ORDINANZA MUNICIPALE
Disposizioni in caso di nevicata o gelo

IL MUNICIPIO DI ROVIO, richiamati:

- I disposti dell'Art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di Legge applicabili;

R I S O L V E

1. È vietato depositare su suolo pubblico la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private o quella accumulata davanti alle stesse provocata dal passaggio degli automezzi predisposti.
2. Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato lasciare i propri autoveicoli sulle pubbliche vie o piazze al di fuori dai parcheggi pubblici. **Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.**
3. I proprietari di stabili sono tenuti ad equipaggiare, i propri tetti, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare, nel limite del possibile, la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulle pubbliche vie. **I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno causato a cose o persone da questo evento.**
4. È vietato provocare intenzionalmente, per qualsiasi motivo, la formazione di ghiaccio su suolo pubblico; strade, marciapiedi, scalinate, ecc.
5. Il mancato ossequio della presente Ordinanza sarà punito a norma della legislazione comunale in materia (Artt. 149-151 Regolamento Comunale).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

Carlo Frigerio

Alessia Milella

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 192 LOC).

Pubblicata agli albi comunali dal 22.12.2005 al 06.01.2006.

Rovio, 21 dicembre 2005

Ris. Mun. No 670/20.12.2005